



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 377 del 30/03/2023

Determina del Responsabile N. 16 del 30/03/2023

PROPOSTA N. 449 del 29/03/2023

OGGETTO: Comune di Appignano del Tronto.

Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art. 12 del D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (DGR n. 1647/19), relativa al progetto di un'area attrezzata per turisti in variante al PRG. class.05VAS011

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Appignano del Tronto con nota prot. n. 760 del 08.02.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 09.02.2023 con protocollo n. 3001, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa al progetto di un'area attrezzata per turisti in variante al PRG;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 29.03.2023, di seguito integralmente trascritto:

"""""""" Con nota prot. n. 760 del 08.02.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 09.02.2023 con protocollo n. 3001, il Comune di Appignano del Tronto, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito al progetto di un'area attrezzata per turisti in variante al PRG, inviando allo scopo la seguente documentazione:

- Elenco soggetti competenti in materia ambientale (SCA);
- Relazione tecnica descrittiva e quadro economico;
- Relazione sui vincoli ambientali e paesaggistici;
- Relazione sintetica rapporto preliminare di screening semplificato;
- Rapporto preliminare di screening semplificato.

Con nota prot. n. 3929 del 21.02.2023 lo Scrivente Settore ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, gli elaborati inviati dal Comune di Appignano del Tronto con la sopraccitata nota prot. n. 760 del 08.02.2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ASUR Marche Area Vasta n.5 (attuale denominazione ast di Ascoli Piceno);
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 2931 del 21.03.2023, ha ritenuto di non assoggettare a VAS la variante di cui in oggetto condizionatamente al recepimento nelle Norme Tecniche di attuazione, delle seguenti prescrizioni:

- conservazione integrale dell'alberatura esistente, evitando di arrecare pregiudizio alla stessa;
- l'utilizzo di materiali della tradizione locale, con particolare riferimento a quelli usati nel centro storico, per la realizzazione dell'edificio e nello specifico per quanto riguarda le pareti esterne, la copertura, gli infissi e gli altri elementi di finitura dello stesso;
- adottare una tipologia architettonica che eviti gli sbalzi della copertura e faccia riferimento alle tipologie del contesto del centro storico utilizzando una forma compatta;
- richiesta di parere alla Soprintendenza nella fase autorizzativa della nuova costruzione.

Viene inoltre specificato che tutti i lavori che ricadono all'interno del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), dovranno essere assoggettati in seguito alla presentazione del progetto di fattibilità alle procedure di verifica preventiva dell'Interesse Archeologico, secondo quanto indicato dal comma 1, dell'art. 25 del sopracitato codice.

L'ast di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con in data 24.02.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 28.02.2023 con prot. n. 4653, 21.02.2022, ha ritenuto di escludere la variante in argomento dal procedimento di valutazione ambientale strategica.

La Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile), il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, **l'AATO n. 5 Marche sud** e la **CIIP Poliservizi** non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

Il progetto riguarda la realizzazione di un chiosco, in variante al vigente PRG del Comune di Appignano del Tronto, all'interno della zona destinata dallo stesso a verde pubblico attrezzato "F2" - parco "Sergio De Angelis"; tale chiosco, destinato a punto di ristoro a servizio dei fruitori del parco, avrà dimensioni pari a mt 7.80x9.65 ed altezza utile interna di mt. 3.00.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che il progetto in variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- ricade in area distinta nel vigente PRG come zona "V2" disciplinata dall'art. 38.3 delle NTA dello stesso;
- è in variante al vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;

- non ricade all'interno di ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR; risulta comunque esente ai sensi dell'art. 60 delle NTA del PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del progetto in variante al vigente PRG in considerazione della limitata incidenza dello stesso; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli di cui al primo punto dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. in relazione ai quali viene evidenziato che il progetto interferisce in minima misura con altri piani e programmi, costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione di programmi di riqualificazione in chiave turistica dei comuni dell'entroterra; non vengono ravvisati problemi ambientali pertinenti al progetto e che lo stesso non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e le caratteristiche del progetto in variante al PRG, si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il progetto in variante al vigente PRG relativo alla realizzazione di un'area attrezzata per turisti all'interno della zona "V2" dello stesso, con le seguenti prescrizioni:

1. il progetto in variante al PRG dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento urbanistico di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 377 del 30/03/2023

Visto l'art. 6 della L.n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del progetto in variante al vigente PRG relativo alla realizzazione di un'area attrezzata per turisti all'interno della zona "V2" dello stesso, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il progetto in variante al PRG dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento urbanistico di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 30/03/2023

IL DIRIGENTE

COLAPINTO ANTONINO